



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

## ***REGOLAMENTO DI UTENZA ACQUE REFLUE***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/07/2007  
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/09/2007  
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/06/2008  
Approvato dall'ATO4 "Cuneese" in data .././...

<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>4</b>
<i>Definizioni</i>	4
<b>CAPO I – Disciplina e gestione dei canali collettori consortili di fognatura</b>	<b>6</b>
<i>Art. 1 – Area di intervento</i>	6
<i>Art. 2 – Competenze di SISI S.r.l.</i>	6
<i>Art. 3 – Autorizzazione all'immissione delle fognature municipali e P.E.C. nella rete consortile</i>	6
<i>Art. 4 – Autorizzazione di allacciamento di scarichi diversi da quelli di cui all'Art. 3 alla rete consortile</i>	7
<i>Art. 5 – Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete consortile</i>	8
<i>Art. 6 – Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni</i>	8
<i>Art. 7 – Controllo e sorveglianza degli allacciamenti al collettore consortile</i>	8
<i>Art. 8 – Ispezione della rete consortile</i>	8
<b>CAPO II – Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature</b>	<b>9</b>
<i>Art. 9 – Assimilabilità degli scarichi</i>	9
<i>Art. 10 – Acque meteoriche</i>	9
<i>Art. 11 – Scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilabili</i>	9
<i>Art. 12 – Modalità tecniche di allacciamento di utenze civili</i>	10
<i>Art. 13 – Prescrizioni particolari</i>	10
<i>Art. 14 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi</i>	11
<i>Art. 15 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi con limiti in deroga.</i>	12
<i>Art. 16 – Modalità tecniche di allacciamento di utenze produttive</i>	13
<i>Art. 17 – Prescrizioni amministrative</i>	13
<i>Art. 18 – Immissioni vietate</i>	14
<i>Art. 19 – Insediamenti temporanei</i>	14
<b>CAPO III – Disciplina dei controlli di qualità e di quantità delle acque reflue scaricate in fognatura</b>	<b>15</b>
<i>Art. 20 – Qualificazione degli addetti ai controlli di qualità</i>	15
<i>Art. 21 – Esecuzione dei controlli</i>	15
<i>Art. 22 – Modalità di esecuzione delle ispezioni</i>	15
<i>Art. 23 – Prelievo dei campioni</i>	15
<i>Art. 24 – Disposizioni operative</i>	15
<b>CAPO IV – Disciplina dei conferimenti di reflui direttamente presso l'impianto di depurazione</b>	<b>16</b>
<i>Art. 25 – Tipologie di reflui ammessi</i>	16
<i>Art. 26 – Autorizzazione al conferimento presso l'impianto</i>	16
<i>Art. 27 – Disciplina dei conferimenti</i>	16
<i>Art. 28 – Documentazione di accompagnamento</i>	17
<i>Art. 29 – Termini e modalità del servizio e responsabilità</i>	17
<i>Art. 30 – Campionamenti</i>	17

<i>Art. 31 – Responsabilità nel corso dei conferimenti</i>	17
<i>Art. 32 – Garanzie</i>	17
<b>CAPO V – Tariffe</b>	<b>18</b>
<i>Art. 33 – Tariffe per il servizio di fognatura e depurazione</i>	18
<i>Art. 34 – Corresponsione della tariffa</i>	18
<i>Art. 35 – Determinazione delle tariffe</i>	18
<i>Art. 36 – Applicazione della tariffa</i>	18
<i>Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi</i>	18
<i>Art. 38 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi con scarichi in deroga</i>	19
<i>Art. 39 – Applicazione delle tariffe per reflui conferiti direttamente all'impianto di depurazione</i>	19
<i>Art. 40 – Contributo spese di istruttoria</i>	19
<b>CAPO VI – Sanzioni</b>	<b>20</b>
<i>Art. 41 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico</i>	20
<i>Art. 42 – Inottemperanza al Regolamento per scarico di acque reflue nelle reti fognarie pubbliche</i>	20
<i>Art. 43 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico</i>	20
<i>Art. 44 – Mancata presentazione della denuncia della quantità e qualità degli scarichi</i>	20
<i>Art. 45 – Mancato pagamento</i>	20
<i>Art. 46 – Conferimento di reflui direttamente all'impianto</i>	20
<b>CAPO VII – Norme finali</b>	<b>21</b>
<i>Art. 47 – Attuazione del Regolamento</i>	21
<i>Art. 48 – Rilascio atti e certificazioni</i>	21
<i>Art. 49 – Accesso ai dati</i>	21
<i>Art. 50 – Sostituzione regolamentazioni precedenti</i>	21
<i>Art. 51 – Norme transitorie</i>	21

## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Utenza disciplina l'uso della fognatura consortile e della pubblica fognatura, nell'area dei Comuni gestiti dalla Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (SISI S.r.l.), in esecuzione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il Regolamento di Utenza ha per oggetto:

- le norme per l'allacciamento delle fognature comunali e delle utenze private ai collettori fognari consortili e comunali;
- le prescrizioni tecniche per gli allacciamenti;
- le procedure amministrative e tecniche per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico;
- la definizione delle caratteristiche e delle modalità di scarico;
- la definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi;
- le modalità di ispezione e di controllo degli scarichi;
- le tariffe e gli altri oneri a carico degli Utenti;
- le sanzioni amministrative;
- la regolamentazione in genere dei rapporti tra la SISI S.r.l. e gli Utenti del servizio.

Le norme per la conduzione degli impianti di depurazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie esulano dal presente Regolamento.

### *Definizioni*

“Utente” del pubblico servizio di fognatura è chi ha la disponibilità di fatto, a qualsiasi titolo, di un insediamento civile o produttivo le cui reti interne di fognatura sono stabilmente collegate alla fognatura pubblica, sia con allacciamento diretto, sia con allacciamento indiretto.

In accordo con l'Art. 74 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, sono definite:

- “acque reflue domestiche”: le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- “rete fognaria”: il sistema di canalizzazioni per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- “scarico”: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, esclusi i rilasci di acque;
- “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- “stabilimento industriale” o, semplicemente, “stabilimento”: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 della parte terza del D. Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

In accordo con l'art. 6 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., sono definite:

- “acque meteoriche di dilavamento”: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- “acque di prima pioggia”: le acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- “acque di lavaggio”: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- “superficie scolante”: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- “fognatura pubblica”: la rete organica ed organizzata dei collettori fognari impermeabili realizzata direttamente o acquisita a seguito della realizzazione di piani ad edilizia convenzionata da un Ente pubblico;
- “rete fognaria municipale”: la rete di raccolta delle acque reflue di un Comune, cui si innestano gli allacciamenti privati e costituita in modo da recapitare i reflui ad un impianto di depurazione terminale, ovvero nella rete consortile;
- “rete fognaria consortile”: i condotti fognari afferenti l’impianto centralizzato cui si allacciano le reti fognarie municipali dei Comuni consorziati.
- “acque reflue industriali con limiti in deroga” le acque reflue scaricate in deroga ai limiti di emissione, ai sensi dell’Art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06.

## CAPO I – Disciplina e gestione dei canali collettori consortili di fognatura

### *Art. 1 – Area di intervento*

La SISI S.r.l. gestisce le reti fognarie consortili, le reti fognarie comunali di Alba e Piobesi d'Alba e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei Comuni soci, costituiti da un impianto centralizzato sito in frazione Canove di Govone (CN) e da altri impianti minori.

I Comuni per i quali viene espletato il servizio depurazione sono i seguenti:

1. Alba
2. Baldissero d'Alba
3. Barolo
4. Castagnito
5. Castiglione Falletto
6. Corneliano d'Alba
7. Diano d'Alba
8. Govone
9. Grinzane Cavour
10. Guarene
11. Magliano Alfieri
12. Monforte
13. Montaldo Roero
14. Montelupo Albese
15. Monticello d'Alba
16. Piobesi d'Alba
17. Pocapaglia
18. Roddi
19. Rodello
20. Santa Vittoria d'Alba
21. Serralunga
22. Sinio
23. Sommariva Perno
24. Verduno

Il servizio depurazione è altresì esteso a zone marginali dei Comuni di

25. Bra
26. La Morra
27. Neive

I Comuni ed i singoli Utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, redatto in relazione alle caratteristiche della rete di canalizzazioni e degli impianti di depurazione ed allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento della rete e con il processo di depurazione.

### *Art. 2 – Competenze di SISI S.r.l.*

Al fine di garantire un efficiente servizio di raccolta e depurazione delle acque, spettano a SISI S.r.l. le seguenti competenze tecniche ed amministrative previste dal D. Lgs. 152/06:

- accettazione della richiesta di autorizzazione all'allacciamento e della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate in fognatura;
- accettazione della domanda, successivo rilascio ed eventuale revoca dell'autorizzazione provvisoria e definitiva allo scarico in pubblica fognatura, quando non effettuato da ATO4;
- definizione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli scarichi industriali;
- controllo delle attività produttive allacciate in pubblica fognatura (Art. 128);
- ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari ed alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi presso gli insediamenti allacciati alla rete fognaria (Art. 129);
- prescrizione di installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/06 (Art. 131).

### *Art. 3 – Autorizzazione all'immissione delle fognature municipali e P.E.C. nella rete consortile*

Alla rete consortile potranno essere allacciate solo fognature municipali o delle aree di espansione dei Comuni soci.

L'estensione del servizio di raccolta e depurazione ad altri Comuni è subordinato all'autorizzazione esplicita da parte dell'Assemblea dei Soci e degli Enti competenti, alle condizioni che saranno stabilite in apposita convenzione.

L'immissione delle fognature municipali, ovvero delle aree di espansione, nei collettori consortili dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda al Comune o al relativo Gestore, ovvero al consorzio di utenti, realizzatore delle opere di urbanizzazione primaria.

La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata dal Comune o dal relativo Gestore in carta libera o dal consorzio di edificazione in bollo, corredando la domanda con la seguente documentazione, in triplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti ed adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) estratto planimetrico carta CTR 1:10000
- c) planimetria aggiornata dell'area servita (con lottizzazione nel caso di PEC) e tracciato della condotta da allacciare alla rete consortile (possibilmente in scala 1:1000 o 1:2000), comprensivo degli allacciamenti privati nel caso dei PEC;
- d) profilo relativo alla rete fognaria esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si chiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono (allacciamenti privati nel caso dei PEC);
- e) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
  - dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione (o di quella insediabile nel caso dei PEC), relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
  - la portata media giornaliera in tempo di asciutto;
  - per le sole fognature municipali, gli insediamenti produttivi ed assimilabili ai domestici presenti nell'area interessata, con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate e gli estremi di eventuali autorizzazioni comunali allo scarico dei reflui;
  - qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- f) relazione idraulica di dimensionamento dei condotti e dei manufatti fognari;
- g) disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore consortile e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità;
- h) per le sole fognature municipali, elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'immissione dovrà avvenire normalmente in un pozzetto di ispezione del collettore consortile e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche approvate da SISI S.r.l.. In caso di impossibilità dovrà essere realizzato a cura ed onere del richiedente un nuovo pozzo di ispezione in corrispondenza al punto previsto di allacciamento.

Nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione e l'eventuale data di attivazione dell'immissione stessa.

Nel caso di PEC destinati ad utenze produttive, l'autorizzazione sarà relativa alle sole opere di urbanizzazione. Ogni singolo insediamento produttivo dovrà poi regolarizzare la propria posizione con singola domanda di autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nei successivi articoli riguardanti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nelle reti fognarie municipali.

A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, SISI S.r.l. potrà richiedere ai consorzi di edificazione dei PEC la costituzione di una cauzione mediante sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, per un importo non superiore all'ammontare dei lavori, che sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori, previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'allacciamento.

Concessa l'autorizzazione all'allacciamento ai collettori consortili, la relativa opera sarà eseguita a cura ed onere del richiedente, nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo di SISI S.r.l..

Le reti fognarie realizzate nel contesto di PEC dovranno essere formalmente prese in carico dal Comune, contestualmente all'acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per la successiva consegna formale al Consorzio Impianti Idrici Alba-Langhe-Roero e consegna al gestore.

#### *Art. 4 – Autorizzazione di allacciamento di scarichi diversi da quelli di cui all'Art. 3 alla rete consortile*

Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali per dimensioni di scarico o per particolari circostanze locali, SISI S.r.l. potrà rilasciare apposita autorizzazione all'allacciamento di singoli scarichi di utenza alla rete consortile.

L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori consortili dovrà essere richiesta a SISI S.r.l. mediante opportuna domanda in bollo, inviata per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.

La domanda di autorizzazione all'allacciamento dovrà essere compilata conformemente alla modulistica adottata e dovrà essere presentata corredata dei seguenti documenti in triplice copia, redatti da Tecnico iscritto all'Albo professionale:

1. ESTRATTO PLANIMETRICO carta CTR 1:10000
2. PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 in cui sia individuata l'attività estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete consortile con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto, nonché del collettore consortile.
3. PLANIMETRIE SCHEMATICHE:
  - 3.1. Planimetria in scala 1:200 (o 1:500 per grandi estensioni) da cui si rilevi con esattezza:
    - 3.1.1. L'immobile ed il confine di proprietà

- 3.1.2. Le reti di fognatura distinte per acque nere (in rosso), acque meteoriche (in blu), acque industriali (in verde), con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato, dei pozzetti di ispezione e di raccolta, dal piede delle discese sino all'immissione prevista nel collettore consortile
- 3.1.3. Eventuali fosse biologiche, fosse Imhoff, vasche di raccolta, impianti di trattamento e di controllo
- 3.2. Sezione in scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere comprese tra il 3 ed il 10%, del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nella rete consortile, indicando la profondità rispetto al piano stradale, la sezione, i materiali, ecc.
- 3.3. Particolare in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento alla rete consortile munito di sifone all'interno della proprietà
4. Copia del PERMESSO AD EDIFICARE, ovvero autocertificazione.
5. RELAZIONE TECNICA che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile.
6. Una MARCA DA BOLLO (per autorizzazione)

La prescritta domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi dovrà essere redatta conformemente a quanto indicato nel successivo Art. 14.

A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, SISI S.r.l. potrà richiedere la costituzione di una cauzione mediante sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, per un importo non superiore all'ammontare dei lavori, che sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.

Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita in un collettore consortile, il proprietario della fognatura dovrà richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura di cui sopra.

Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui volume non è quantificabile con valide misurazioni, dovrà essere installato e mantenuto un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore consortile, a cura ed onere del proprietario della fognatura.

Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con SISI S.r.l.. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedervi direttamente SISI S.r.l., con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata.

La realizzazione delle opere di allacciamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di autorizzazione, pena il decadimento della stessa. E' facoltà di SISI S.r.l. concedere proroghe a tale termine dietro motivata richiesta.

#### *Art. 5 – Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete consortile*

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato da SISI S.r.l..

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento, il richiedente deve inviare a SISI S.r.l. apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni da questa richieste, anche in corso d'opera.

I manufatti necessari all'allacciamento e le eventuali apparecchiature correlate restano di proprietà del richiedente, così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste da SISI S.r.l..

Il richiedente ha l'obbligo di consentire l'accesso al pozzetto di ispezione situato sulla proprietà privata al fine delle attività ispettive.

#### *Art. 6 – Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni*

L'autorizzazione di cui al precedente Art. 4 è rilasciata in via provvisoria finché sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo.

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore consortile, è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private in un unico pozzetto di ispezione.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori consortili che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, SISI S.r.l. potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.

#### *Art. 7 – Controllo e sorveglianza degli allacciamenti al collettore consortile*

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori consortili dovranno essere autorizzati da SISI S.r.l., la quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

#### *Art. 8 – Ispezione della rete consortile*

SISI S.r.l. potrà disporre in ogni momento le ispezioni dei collettori consortili, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso e rilevare tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno ai canali medesimi e/o a terzi.

## CAPO II – Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature

### Art. 9 – Assimilabilità degli scarichi

Ai fini dello scarico in pubblica fognatura e del presente Regolamento, conformemente al D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, vista la tipologia degli impianti di depurazione dell'area consortile, sono considerate assimilabili:

1. alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti così come indicate dalla normativa regionale (L.R. 26/03/90, n. 13 e s.m.i.), e cioè provenienti da attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, commerciale, sanitaria e scolastica, con parametri di qualificazione conformi a quanto riportato nelle tabelle allegate alla citata Legge regionale;
2. alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle imprese di cui al comma 7, dell'Art. 101 del D. Lgs. 152/06, e cioè:
  - a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
  - b) imprese dedite alle attività di cui alle lettera a) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, ed in cui la parte non domestica contribuisca alla formazione volumetrica dello scarico mediamente per meno di 0,5 mc/giorno;
3. alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle imprese di cui al comma 1, dell'Art. 4 della L.R. 29/12/2000, n. 61, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:
  - c) acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno ed in cui la parte non domestica contribuisca alla formazione volumetrica dello scarico mediamente per meno di 0,5 mc/giorno.

### Art. 10 – Acque meteoriche

Le acque meteoriche (acque bianche) sono ammesse in fognatura pubblica, nei collettori per acque miste, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete.

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne, così come definite nel Regolamento regionale 20/02/2006 n° 1/R e s.m.i., sono ammesse nella pubblica fognatura per acque miste conformemente al citato Regolamento e compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete.

Tutti gli allacciamenti di acque bianche, comprese le caditoie stradali di nuova realizzazione, devono essere regolarmente autorizzati con le modalità specificate al successivo Art. 11.

### Art. 11 – Scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilabili

Ai sensi dell'Art. 8, comma 2, della Legge Regionale 26/02/1990 n° 13 come modificata dalla L.R. 37/96, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.

Le acque reflue domestiche sono sempre ammesse in pubblica fognatura purché osservino il presente Regolamento e fatta salva l'ottemperanza ad eventuali prescrizioni particolari di SISI S.r.l. in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento o della competente Autorità sanitaria in materia di salute pubblica.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.

Il titolare dello scarico proveniente da insediamenti civili o assimilabili deve presentare opportuna richiesta di autorizzazione all'allacciamento in bollo, conformemente alla modulistica adottata, che dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. ESTRATTO PLANIMETRICO carta CTR 1:10000
2. PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 in cui sia individuata l'attività estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete consortile con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto, nonché del collettore consortile.
3. PLANIMETRIE SCHEMATICHE:
  - 3.1. Planimetria in scala 1:200 (o 1:500 per grandi estensioni), da cui si rilevi con esattezza:
    - 3.1.1. L'immobile ed il confine di proprietà
    - 3.1.2. Le reti di fognatura distinte per acque nere (in rosso), acque meteoriche (in blu), con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato, dei pozzetti di ispezione e di raccolta, dal piede delle discese sino all'immissione prevista nella rete fognaria comunale o nel collettore consortile
    - 3.1.3. Eventuali fosse biologiche, fosse Imhoff, vasche di raccolta, impianti di trattamento e di rilancio
    - 3.1.4. Il punto esatto di scarico in pubblica fognatura

4. Copia del PERMESSO AD EDIFICARE, ovvero autocertificazione
5. Una MARCA DA BOLLO (per autorizzazione)

Il titolare di scarichi assimilabili ai civili, così come recepito nel presente Regolamento ai punti 2 e 3 del precedente Art. 12, oltre a produrre la succitata documentazione tecnica, in triplice copia e a firma di tecnico abilitato, dovrà altresì acquisire la prescritta autorizzazione allo scarico, producendo:

6. SCHEDA DATI TECNICI DELLO SCARICO. Rilevamento dei dati su prelievi, con specificazione dei diversi tipi di approvvigionamento (acquedotto, pozzi artesiani, acque superficiali, ecc.) per ogni tipo di utilizzo (servizi civili, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.), e sugli scarichi idrici, con specificazione dei quantitativi scaricati da ogni tipo di utilizzo (servizi civili, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.).
7. AUTOCERTIFICAZIONE SCARICHI
8. Copia del CERTIFICATO ANAGRAFICO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

L'autorizzazione di allacciamento delle fognature municipali esistenti, ovvero dei PEC residenziali o artigianali, prevista dall'Art. 3 del presente Regolamento, ovvero l'autorizzazione di allacciamento al collettore consortile prevista dall'Art. 4, soddisfa le condizioni di cui al precedente comma 4.

#### *Art. 12 – Modalità tecniche di allacciamento di utenze civili*

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono, di norma, direttamente in una cameretta di ispezione.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste deve essere munito di pozzetto sifonato, ispezionabile, posto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

I condotti di allacciamento devono essere il più possibile corti e rettilinei, vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati per tutta la loro lunghezza su letto di sabbia o di calcestruzzo magro. Il loro diametro deve essere di regola non inferiore ai 120 mm e devono avere pendenza compresa tra il 3 ed il 10%; i giunti devono essere a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e conformi alle Norme UNI-EN relative alle fognature.

In caso di rischio di penetrazione di acqua di falda, le camere di ispezione devono essere rese stagne in modo appropriato.

Nessun condotto dovrà immettersi in un altro di diametro minore ed i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali. I cambiamenti di direzione vanno realizzati con speciali pezzi curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

In caso di rischio di rigurgito, la posa di apparati anti-rigurgito sarà a spese del proprietario; detti apparati dovranno essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.

La condotta di mandata di impianti di sollevamento privati deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. Detti impianti dovranno essere facilmente accessibili, regolarmente mantenuti e controllati e dotati di un sistema di avviamento e di arresto automatico nonché di un sistema di allarme in caso di mancato funzionamento. L'immissione nella fognatura pubblica deve sempre avvenire per gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

Eventuali impianti individuali di depurazione delle acque reflue domestiche dovranno essere messi fuori servizio, a spese del proprietario, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Il ripristino del sottofondo e della pavimentazione stradale eventualmente interessata dalle opere di allacciamento dovrà avvenire a cura ed onere del richiedente secondo le modalità specificate dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente proprietario (Provincia, ANAS, ecc.).

La realizzazione delle opere di allacciamento dovrà avvenire, a cura ed onere dell'Utente, entro 90 giorni dalla data di autorizzazione pena il decadimento della stessa. E' facoltà di SISI S.r.l. concedere proroghe a tale termine dietro motivata richiesta.

#### *Art. 13 – Prescrizioni particolari*

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione a valle di tutte le immissioni e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi di tipo civile provenienti dallo stesso stabile.

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese, ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, parcheggi sotterranei e garage privati saranno allacciate ai collettori pubblici con interposto un separatore di idrocarburi.

Lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione a SISI S.r.l., è ammesso nella pubblica fognatura mista per tramite di una valvola di svuotamento avente diametro massimo di 80 mm.

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

*Art. 14 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi*

Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche aventi come recapito finale le pubbliche fognature dell'area servita da impianti consortili, devono essere esplicitamente autorizzati.

I limiti di accettabilità per la qualità degli scarichi di acque reflue industriali sono quelli indicati dalle Tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/06, così come regolamentati al punto 1.2 del medesimo Allegato 5.

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, SISI S.r.l. si riserva di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalle Tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'Art. 101, commi 1 e 2 del citato D. Lgs. 152/06.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense di insediamenti produttivi, da locali residenziali connessi e comunque di scarichi assimilabili ai civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e saranno soggette alle norme ed alle tariffe di cui alle acque reflue domestiche se quantificate con misuratori appositi.

L'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali è disciplinata secondo i criteri fissati dal D. Lgs. 152/06 agli Artt. 124 e 125.

La domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo, dovrà essere formulata conformemente alla modulistica approvata e dovrà essere corredata dei seguenti documenti in triplice copia, a firma di Tecnico abilitato:

1. ESTRATTO PLANIMETRICO carta CTR 1:10000
2. PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 in cui sia individuata l'attività estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete consortile con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto, nonché del collettore consortile.
3. PLANIMETRIE SCHEMATICHE:
  - 3.1. Planimetria in scala 1:200 (o 1:500 per grandi estensioni), da cui si rilevi con esattezza:
    - 3.1.1. L'immobile con i reparti di lavorazione, se esistenti, ed il confine di proprietà
    - 3.1.2. Le reti di fognatura distinte per acque nere (in rosso), acque meteoriche (in blu), acque industriali (in verde) con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato, dei pozzetti di ispezione e di raccolta, dal piede delle discese sino all'immissione prevista nella rete fognaria comunale o nel collettore consortile
    - 3.1.3. Eventuali fosse biologiche, fosse Imhoff, vasche di raccolta, impianti di trattamento, di rilancio e di controllo
    - 3.1.4. I punti esatti di scarico in pubblica fognatura con numerazione progressiva
    - 3.1.5. L'ubicazione dei pozzetti di ispezione e di prelievo, con numerazione progressiva
  - 3.2. Sezione in scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere comprese tra il 3 ed il 10%, dal pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nella rete pubblica, indicando la profondità rispetto al piano stradale, la sezione, i materiali, ecc.
  - 3.3. Particolare in scala 1:20 del previsto pozzetto di ispezione all'interno della proprietà
  - 3.4. Eventuali planimetrie di progetto relative all'impianto di pretrattamento dei reflui
4. Copia del CERTIFICATO ANAGRAFICO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
5. Copia del PERMESSO AD EDIFICARE, ovvero autocertificazione
6. SCHEDE DATI TECNICI DELLO SCARICO. Rilevamento dei dati su prelievi, con specificazione dei diversi tipi di approvvigionamento (acquedotto, pozzi artesiani, acque superficiali, ecc.) per ogni tipo di utilizzo (servizi civili, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.), e sugli scarichi idrici, con specificazione dei quantitativi scaricati da ogni tipo di utilizzo (servizi civili, cicli di lavorazione, raffreddamento, misto, ecc.).
7. RELAZIONE TECNICA DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
  - 7.1. Schema grafico dell'impianto di trattamento
  - 7.2. Descrizione
  - 7.3. Dimensionamento
  - 7.4. Capacità di trattamento (mc/anno)
  - 7.5. Quantità trattata (mc/anno)
  - 7.6. Tipo di gestione (consortile, individuale diretta, individuale affidata a ditta esterna)
  - 7.7. Modalità di gestione (controlli, manutenzioni, ecc.)
8. CERTIFICATO DI ANALISI delle acque di scarico di lavorazione, eseguito da Laboratorio autorizzato, con descrizione delle modalità di prelievo e di analisi effettuate, con riferimento alla numerazione del pozzetto di prelievo indicato in planimetria.
9. Una MARCA DA BOLLO (per autorizzazione)

Per cicli produttivi specificati nella Tabella 3/A dell'Allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/06, nella Scheda dati tecnici dello scarico deve altresì essere dichiarato che nello stabilimento in questione sono applicati cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.

Dovrà altresì essere prodotta idonea Relazione tecnica, conformemente all'Art. 125 del citato D. Lgs. 152/06, riportante:

10. RELAZIONE TECNICA (per cicli produttivi specificati nella Tabella 3/A dell'Allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/06)
  - 10.1. Attestazione che sono rispettati i limiti di emissione per unità di prodotto specificati nella medesima Tabella 3/A
  - 10.2. La capacità di produzione dello stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo
  - 10.3. Le sostanze di cui alla Tabella 3/A per cui si richiede l'autorizzazione, utilizzate e/o trasformate e/o prodotte, con indicazione della loro quantità massima utilizzata giornalmente e mensilmente
  - 10.4. La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi mensili
  - 10.5. La provenienza ed il fabbisogno massimo orario e giornaliero delle acque usate nello specifico processo produttivo con indicazione delle fonti di prelievo e delle apparecchiature di misura delle portate
  - 10.6. Le caratteristiche delle acque di scarico con riferimento alla massima capacità produttiva, indicando:
    - 10.7. Portata in volume in mc/h
    - 10.8. Concentrazione in mg/l delle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle di cui alla Tabella 3/A del D. Lgs. 152/06
  - 10.9. Per i dati richiesti occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso allegare copia dei certificati di analisi rilasciati da Laboratori di Sanità Pubblica di zona o da altri laboratori abilitati) ovvero ricavati mediante calcolo teorico (in questo caso indicare il procedimento di calcolo)
  - 10.10. L'eventuale sistema di misura del flusso degli scarichi ove presente
  - 10.11. I mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento
  - 10.12. Specificatamente al sistema di depurazione, comprovare la capacità di conseguire il rispetto delle norme di emissione, indicare le caratteristiche quali-quantitative dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e dai cicli di lavorazione, indicando il luogo ed il sistema di smaltimento

Per quanto attiene la presentazione di documentazione tecnica ritenuta non accessibile al pubblico per motivi di segretezza previsti dalla legge, la Ditta richiedente dovrà provvedere ad evidenziarla in modo chiaro ed univoco.

Come disposto all'Art. 124, comma 2, del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione dei limiti di emissione.

Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione ed il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

Ove più stabilimenti siano riuniti in un Piano ad Edilizia Convenzionata (PEC artigianali/industriali), dovrà essere presentata una richiesta di allacciamento delle opere di urbanizzazione, con le stesse modalità espresse al precedente Art. 3 per le immissioni nei canali consortili; la relativa autorizzazione sarà rilasciata in capo al consorzio. Ogni singola utenza produttiva dovrà regolarizzare la propria posizione mediante la richiesta di autorizzazione allo scarico conformemente agli articoli precedenti.

#### *Art. 15 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi con limiti in deroga.*

Il Gestore ha la facoltà di autorizzare, nella rete fognaria afferente ad impianti di depurazione con sufficiente capacità residua di depurazione, scarichi con limiti meno restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 – “scarico in rete fognaria” dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando l'inderogabilità dei limiti in concentrazione invalicabili previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 alla parte III.

Il Gestore, effettuata una specifica istruttoria tecnica, potrà autorizzare lo scarico, rilasciando una nuova autorizzazione in cui verranno indicati i limiti in deroga autorizzati.

Gli anzidetti limiti di accettabilità potranno essere revocati o modificati in senso restrittivo qualora sopravvenga l'impossibilità di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura, ripristinando i limiti di accettabilità dello scarico stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali.

In tal caso l'Utente dovrà provvedere ad adeguare i propri scarichi entro i termini specificati nella comunicazione di revoca della deroga, senza poter accampare qualsivoglia diritto o indennità.

#### *Art. 16 – Modalità tecniche di allacciamento di utenze produttive*

Per consentire la regolare attività dei controlli, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per il prelievo campioni conforme ai parametri di legge, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 108, comma 5, del D. Lgs. 152/06. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto di ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche, purché siano tali da permettere l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. Esso deve essere costruito e dimensionato in modo che si possano installare in qualsiasi momento le strumentazioni speciali di misura ed inoltre deve permettere l'utilizzo di campionatori automatici fissi o mobili ed il prelievo manuale di campioni.

L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale ispettivo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

Su richiesta di SISI S.r.l. tale pozzetto dovrà essere dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi, a richiesta, sono consegnate a SISI S.r.l. che può porre i propri sigilli e vietarne l'apertura.

La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica di tipo misto, tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle di detto pozzetto e di tutte le immissioni di acque reflue domestiche, ovvero per tramite di un collettore distinto e compatibilmente con le potenzialità idrauliche della rete.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali sono svolte attività destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, SISI S.r.l. può consentire che le acque meteoriche di dilavamento siano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane. In questo caso la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento. Di questi resta esclusivo responsabile l'Utente, che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese allo smaltimento di ogni e qualsiasi genere di residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione a SISI S.r.l. e ad eventuali altri Enti competenti. SISI S.r.l. può provvedere alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di circuitazione dell'impianto di pretrattamento. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta a SISI S.r.l., la quale ha facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Per casi particolari e motivati, SISI S.r.l. ha la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e di strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche quantitative e qualitative tipiche dello scarico per la verifica dell'accettabilità degli scarichi tecnologici. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche riportate nell'atto di prescrizione, dovranno essere installati e posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento a cura e spese dell'Utente, dovranno essere sigillabili ed accessibili dal parte del Personale di SISI S.r.l.. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse verificarsi. I dati risultanti dagli strumenti di controllo devono rimanere a disposizione di SISI S.r.l. per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

L'obbligo di installazione di detti strumenti potrà essere inserito nell'atto di autorizzazione o riportati in atto aggiuntivo. I condotti ed i manufatti devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

I materiali devono essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Tutte le tubazioni dovranno essere realizzate con materiali conformi alle Norme UNI-EN relative alle fognature.

Le opere di allacciamento e le modalità di esecuzione dovranno essere eseguite conformemente a quanto previsto all'Art. 12 per gli scarichi di tipo civile.

#### *Art. 17 – Prescrizioni amministrative*

Gli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in fognatura dovranno costituire, a richiesta di SISI S.r.l., idonea cauzione mediante sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, a garanzia del

rispetto delle prescrizioni autorizzative, regolamentari e finanziarie. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di SISI S.r.l..

Per ogni insediamento autorizzato in deroga potrà altresì essere stipulata un'ideale convenzione che disciplinerà lo scarico sia dal punto di vista tecnico che economico.

L'Utente di tipo produttivo deve comunicare preventivamente la data di attivazione scarico.

L'Utente di tipo produttivo è tenuto a segnalare le variazioni significative ai fini dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, trasferimento nella gestione, ecc.).

Per ogni diversa destinazione dell'insediamento produttivo, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo, dovrà essere richiesta a SISI S.r.l. una nuova autorizzazione allo scarico.

Salvo che per gli insediamenti autorizzati dalla Provincia di Cuneo con A.I.A. ai sensi del D. Lgs. 59/2005, l'autorizzazione allo scarico di insediamento produttivo, ai sensi dell'Art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/06, ha validità per quattro anni dalla data di rilascio. In deroga al medesimo articolo, tre mesi prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Nelle more del rinnovo dell'autorizzazione, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'Art. 108 del D. Lgs. 152/06, la domanda di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza ed il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro tre mesi dalla data di scadenza stessa; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Quando trattasi di nuovi insediamenti produttivi, per i quali non è possibile conoscere l'esatta composizione chimico-fisica dello scarico, l'autorizzazione sarà rilasciata in forma provvisoria. Gli Utenti autorizzati in forma provvisoria devono produrre, almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa, domanda di rilascio dell'autorizzazione definitiva corredata dalla richiesta documentazione integrativa.

Qualora l'autorizzazione allo scarico sia revocata, la ditta autorizzata non potrà scaricare reflui diversi da quelli originati dai servizi igienici e mensa ed il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

Tutte le autorizzazioni all'allacciamento, ad esclusione di quelle rilasciate a Comuni ed Enti pubblici, sono subordinate al versamento di una quota stabilita da SISI S.r.l. a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica.

L'Utente è tenuto a comunicare la data di inizio lavori almeno due giorni lavorativi prima della stessa.

La realizzazione delle opere di allacciamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di autorizzazione pena il decadimento della stessa. E' facoltà di SISI S.r.l. concedere proroghe a tale termine dietro motivata richiesta.

#### *Art. 18 – Immissioni vietate*

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura, nonché liquami provenienti da attività zootecniche.

#### *Art. 19 – Insediamenti temporanei*

Eventuali scarichi civili di carattere saltuario, quali ad esempio quelli provenienti da veicoli dei luna-park, da servizi igienici di fiere o mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti della rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa opportuna comunicazione.

Gli insediamenti temporanei quali i cantieri per le nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura oppure essere costituito da strutture provvisorie e sono ammessi allo scarico in pubblica fognatura, previa opportuna domanda.

### **CAPO III – Disciplina dei controlli di qualità e di quantità delle acque reflue scaricate in fognatura**

#### *Art. 20 – Qualificazione degli addetti ai controlli di qualità*

SISI S.r.l. può effettuare sopralluoghi di controllo sugli scarichi all'interno degli stabili a mezzo di proprio personale o di personale di Aziende terze.

Nell'ambito dell'organizzazione del personale di SISI S.r.l., gli addetti che effettuano le attività ispettive previste dall'Art. 129 del D. Lgs. 152/06 sono dotati di opportuno tesserino di riconoscimento personale.

#### *Art. 21 – Esecuzione dei controlli*

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura sono effettuate in esecuzione di apposito ordine di servizio emesso sulla base di un programma predisposto da SISI S.r.l..

Nel caso un insediamento fosse dotato di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese a tale dotazione con il controllo delle quantità e dei sistemi di misurazione. Per queste verifiche SISI S.r.l. potrà procedere anche con un apposito e distinto servizio.

#### *Art. 22 – Modalità di esecuzione delle ispezioni*

Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da lui incaricata, per accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in pubblica fognatura.

#### *Art. 23 – Prelievo dei campioni*

Il tipo di campionamento effettuato avverrà in esecuzione dell'ordine di servizio emesso. Di norma saranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, un'aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

#### *Art. 24 – Disposizioni operative*

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo ad eventuali nuove disposizioni normative sia nazionali che locali, sarà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati da SISI S.r.l..

## CAPO IV – Disciplina dei conferimenti di reflui direttamente presso l'impianto di depurazione

### Art. 25 – Tipologie di reflui ammessi

Essendo SISI S.r.l. in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per l'esercizio dell'impianto I.P.P.C. (cod. attività 5.3) per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9, presso l'impianto di depurazione di Canove di Govone possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- 02.02.01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02.02.04 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02.02.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue di lavaggio macello)
- 02.03.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue da lavaggio frutta)
- 02.04.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue di lavorazione dolciaria)
- 02.05.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue di lavorazione casearia)
- 02.06.03 Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02.06.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue di produzione alimentare)
- 02.07.01 Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (acque reflue enologiche)
- 02.07.02 Rifiuti della distillazione di bevande alcoliche (borlande)
- 02.07.05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 16.07.99 Rifiuti non specificati altrimenti (acque reflue da lavaggio cassonetti)
- 19.08.05 Fanghi da serbatoi settici derivanti da piccoli impianti di depurazione
- 20.03.03 Residui di pulizia delle strade
- 20.03.04 Fanghi da serbatoi settici
- 20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature

L'accettazione dei rifiuti di cui sopra è vincolata alle quantità massime conferibili disciplinate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale I.P.P.C. in corso.

Restano confermati per i reflui di cui al presente articolo i limiti in concentrazione invalicabili per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla delibera CITAI 30/12/80 e/o alla Tabella 5, parte terza del D. Lgs. 152/06.

### Art. 26 – Autorizzazione al conferimento presso l'impianto

L'accettazione dei reflui avviene a seguito della presentazione, da parte del produttore, di idonea domanda di autorizzazione al conferimento, in bollo ai sensi di legge, e conformemente alla modulistica approvata.

E' facoltà di SISI S.r.l. richiedere inoltre:

- Un campione del liquame per l'effettuazione dei principali controlli qualitativi, ovvero un'analisi del campione effettuata da Laboratorio autorizzato;
- Una relazione sintetica in cui vengano indicati:
  - la tipologia del refluo;
  - il tipo di processo da cui questo ha origine;
  - il tipo di trattamento a cui è stato sottoposto;
  - ogni altra informazione necessaria a caratterizzare in modo preciso il tipo di rifiuto.

L'autorizzazione è subordinata al versamento di una quota stabilita da SISI S.r.l. a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica.

L'autorizzazione al conferimento verrà rilasciata in base all'analisi delle suddette informazioni ed alla capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione, con eventuale indicazione della quantità, composizione e limiti di accettabilità del refluo.

L'autorizzazione sarà rilasciata con durata biennale, con la possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte di SISI S.r.l., senza che la Ditta autorizzata possa accampare diritti di sorta o richiesta di danni.

L'autorizzazione rilasciata ai trasportatori di cui al successivo articolo 27 sarà rilasciata con durata quadriennale.

### Art. 27 – Disciplina dei conferimenti

Il conferimento di reflui presso l'impianto di depurazione per mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente 21/06/91 n° 324, ovvero, nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami, ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
- Autorizzazione rilasciata da SISI S.r.l. per lo scarico diretto presso l'impianto.

I predetti documenti, compreso il libretto di circolazione di ciascun mezzo, dovranno essere riprodotti in copia e consegnati presso l'impianto di trattamento e smaltimento.

#### *Art. 28 – Documentazione di accompagnamento*

Ogni carico conferito dovrà essere accompagnato dal relativo Formulario di Identificazione del Rifiuto, compilato secondo le normative vigenti ed indicante il quantitativo, la tipologia e la provenienza del liquame.

Il carico dovrà essere accompagnato da regolare tagliando di pesatura. In sua assenza sarà considerato come peso effettivo il volume geometrico della cisterna utilizzata per il trasporto.

#### *Art. 29 – Termini e modalità del servizio e responsabilità*

Di norma lo scarico potrà essere effettuato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di ciascun giorno feriale, sabato escluso.

Lo scarico deve essere effettuato autonomamente, mediante manichetta, nell'apposito punto di immissione in testa all'impianto di pretrattamento, alla presenza del personale tecnico addetto senza il quale non potranno essere intraprese le operazioni di scarico.

Lo scarico deve avvenire per gravità e non in pressione.

Il trasportatore è inoltre tenuto a comunicare, prima di iniziare le operazioni di scarico, l'eventuale presenza di ingenti quantitativi di materiali inerti o di grossa pezzatura riscontrati durante le operazioni di carico, al fine di poter sottoporre il rifiuto al miglior trattamento senza compromettere l'efficienza degli impianti.

Presso l'impianto centralizzato potranno essere lavate, a cura del trasportatore, le cisterne degli automezzi nell'apposito reparto di trattamento sabbie alle seguenti condizioni:

- Deve essere fatta richiesta verbale al responsabile del servizio.
- La cisterna non deve contenere oli, grassi, idrocarburi, solventi o vernici.
- Per il lavaggio di cisterne contenenti quantitativi esigui di morchie e sedimenti (compatibili con la tipologia del pretrattamento) potrà essere usata l'acqua di rete presente a bordo impianto
- Il costo del servizio sarà considerato a corpo per un importo da corrispondersi contestualmente alla fatturazione mensile del servizio smaltimento rifiuti speciali.
- Non possono essere riforniti i serbatoio supplementari dell'automezzo fino al termine delle operazioni di scarico e pesatura, al fine di non sfalsare la pesatura finale dell'automezzo.

#### *Art. 30 – Campionamenti*

All'atto del conferimento potrà essere effettuato dal personale di SISI S.r.l. un campionamento ai fini del controllo dei parametri chimico-fisici del refluo e degli adempimenti tecnici ed economici.

#### *Art. 31 – Responsabilità nel corso dei conferimenti*

SISI S.r.l. declina ogni responsabilità di carattere sia civile che penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico, sia al mezzo che al personale della Ditta autorizzata.

Al trasportatore è severamente vietato manovrare gli impianti di scarico e/o effettuare operazioni di alcun tipo senza la presenza del personale addetto.

#### *Art. 32 – Garanzie*

A garanzia della piena osservanza delle prescrizioni regolamentari ed autorizzative, della regolarità dei pagamenti nonché, in caso di trasportatori, delle spese che SISI S.r.l. dovesse sostenere in caso di danni causati dalla Ditta durante il conferimento, le Aziende autorizzate al conferimento di reflui all'impianto di depurazione sono tenute a costituire, salvo diversa convenzione, idonea cauzione mediante sottoscrizione di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa nei seguenti importi:

- Trasportatori € 15.000,00
- Conferitori con quantitativi superiori a 250 mc/anno di rifiuti speciali, € 5.000,00

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di SISI S.r.l..

## CAPO V – Tariffe

### *Art. 33 – Tariffe per il servizio di fognatura e depurazione*

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, compresi gli insediamenti produttivi, è dovuta una quota tariffaria determinata ai sensi della vigente normativa.

### *Art. 34 – Corresponsione della tariffa*

Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui tramite i quali conferiscono le acque dal proprio insediamento alla fognatura pubblica.

La tariffa non è dovuta da insediamenti recapitanti in diverso corpo recettore. Sarà in questo caso cura dell'Utente interessato regolarizzare la propria posizione presso il Gestore dell'acquedotto pubblico.

### *Art. 35 – Determinazione delle tariffe*

La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe relativa agli insediamenti produttivi avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli Utenti allacciati anche quando non è in funzione un impianto di depurazione terminale, o se questo non raccoglie tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

### *Art. 36 – Applicazione della tariffa*

Ai sensi dell'Art. 14, comma 3 della Legge 36/94, al fine della determinazione della quota tariffaria di cui all'articolo precedente, il volume dell'acqua scaricata è determinato, ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi, in misura pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi delle fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto pubblico.

Tutti gli Utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che siano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi in fognatura, possono chiedere di installare, a valle del pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate, avente caratteristiche tipologiche approvate da SISI S.r.l., per accertare e quantificare gli scarichi effettivi.

Qualora ne ricorrano gli estremi, SISI S.r.l. ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, è presentata, dall'Utente, denuncia del volume di acqua prelevato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Agli utenti civili che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale, da presentarsi presso il Gestore del servizio acquedotto, e degli accertamenti eseguiti.

### *Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi*

Ai sensi dell'Art. 14, comma 4 della Legge 36/94 la quota tariffaria delle utenze industriali è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque scaricate.

Gli Utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità degli scarichi. La denuncia è presentata ogni anno dall'Utente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del prelevamento.

In caso di allacciamento esclusivo all'acquedotto, il volume di acqua scaricato è determinato ai sensi del comma 1 del precedente Art. 36.

Nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato, la quantità prelevata dovrà essere determinata mediante apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo da SISI S.r.l.; il pozzo dovrà inoltre essere munito di tutti gli accorgimenti atti ad escludere il prelievo fuori del misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiali di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

Per la compilazione della denuncia è obbligatorio servirsi del modulo appositamente predisposto da SISI S.r.l..

La tariffa relativa all'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio è calcolata ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento regionale 20/02/2006 n° 1/R e s.m.i..

SISI S.r.l. provvede, sulla base degli elementi indicati in denuncia e delle superfici indicate nel piano di prevenzione e digestione adottato ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento regionale 20/02/2006 n° 1/R e s.m.i., alla liquidazione della tariffa.

**Art. 38 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi con scarichi in deroga**

Alle acque scaricate dagli insediamenti industriali autorizzati allo scarico con parametri in deroga sarà applicata una tariffa determinata in funzione dei volumi, dei parametri e relativi limiti concessi in deroga, con criteri di cui all'allegato 1.

**Art. 39 – Applicazione delle tariffe per reflui conferiti direttamente all'impianto di depurazione**

Per il trattamento dei reflui conferiti direttamente presso l'impianto di depurazione si applicano le seguenti tariffe, al netto di I.V.A., salvo convenzioni particolari:

<i>Provenienza del refluo</i>	<i>Codici CER relativi</i>	<i>€ oltre IVA</i>	
		<i>Fino a 3000 mc/anno</i>	<i>Oltre 3000 mc/anno</i>
Reflui enologici	02.07.01 – 02.07.02	18,00	16,00
Altri	02.02.99 – 02.03.99 – 02.04.99 – 02.05.99 – 02.06.99 – 16.07.99	20,00	
Fanghi da industria	02.07.05	50,00	
Fanghi da industria	02.02.01 – 02.02.04 – 02.06.03	25,00	
Fanghi da piccoli impianti di depurazione	19.08.05	20,00	
Fanghi civili	20.03.04	20,00	
Residui di pulizia strade	20.03.03	60,00	
Residui di pulizia fognature	20.03.06	60,00	

*Tabella aggiornata con determinazione del C.d.A. del 19/09/2007*

Per il servizio lavaggio cisterne è dovuto un importo a corpo pari ad € 50,00 oltre IVA per lavaggio.

La fatturazione del servizio di trattamento rifiuti avrà cadenza mensile con pagamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nella fattura.

**Art. 40 – Contributo spese di istruttoria**

Per l'ottenimento e/o il rinnovo delle autorizzazioni, l'Utente è tenuto a versare a SISI S.r.l. un contributo per spese di istruttoria pari a (al netto dell'IVA):

- € 50,00 per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura
- € 150,00 per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e contestuale allacciamento-scarico
- € 150,00 per il rinnovo/voltura dell'autorizzazione senza sostanziali variazioni della stessa
- € 30,00 per l'autorizzazione al conferimento di rifiuti speciali

## CAPO VI – Sanzioni

### *Art. 41 – Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico*

Ai sensi dell'Art. 130 del D. Lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, secondo la gravità dell'infrazione, SISI S.r.l. può procedere a:

- diffida, stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità;
- diffida e sospensione contestuale dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché incameramento della polizza fidejussoria costituita a garanzia.

### *Art. 42 – Inottemperanza al Regolamento per scarico di acque reflue nelle reti fognarie pubbliche*

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'Art. 133 del Decreto medesimo, SISI S.r.l. provvederà a determinare l'importo della sanzione in base agli Artt. 135 e 136 del citato Decreto.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'Art. 137 del D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

### *Art. 43 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico*

Oltre ai casi previsti dalla legge, SISI S.r.l. procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.

### *Art. 44 – Mancata presentazione della denuncia della quantità e qualità degli scarichi*

Qualora non venga presentata nei tempi stabiliti la denuncia della qualità e quantità degli scarichi, SISI S.r.l. provvederà a sollecitare la presentazione della stessa.

In caso di ulteriore mancata presentazione entro i nuovi termini specificati, verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad € 200,00.

### *Art. 45 – Mancato pagamento*

Qualora non venga effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto della quota tariffaria delle utenze industriali, o dell'importo del servizio di smaltimento rifiuti speciali, i Servizi Finanziari di SISI S.r.l. provvederanno al sollecito dello stesso.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi moratori nella misura del 5% annuo per i primi 30 giorni di ritardo e del 10% annuo per i successivi giorni, oltre alle relative spese accessorie.

Decorso 60 giorni dalla scadenza indicata in fattura, SISI S.r.l. potrà dar corso alla revoca dell'autorizzazione ed all'escussione della polizza fidejussoria.

### *Art. 46 – Conferimento di reflui direttamente all'impianto*

Il conferimento di rifiuti contenenti uno o più parametri compresi nell'elenco delle sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili di cui alla delibera CITAI 30/12/80 e/o alla Tabella 5, parte terza del D. Lgs. 152/06, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti penali a carico dei responsabili, comporterà la revoca dell'autorizzazione al conferimento del produttore del rifiuto e l'escussione della polizza fidejussoria.

Qualora in sede di verifica il sopraccitato superamento dei limiti sia attribuito in capo al vettore, verrà applicata una sospensione con durata di 30 giorni. Al terzo superamento di detti limiti l'autorizzazione rilasciata al trasportatore sarà revocata e verrà escussa la polizza fidejussoria costituita a garanzia.

## CAPO VII – Norme finali

### *Art. 47 – Attuazione del Regolamento*

Compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione dare attuazione al presente Regolamento, compresi gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente a SISI S.r.l..

### *Art. 48 – Rilascio atti e certificazioni*

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o le attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato.

### *Art. 49 – Accesso ai dati*

SISI S.r.l., nell'osservanza del combinato disposto dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96, riconosce, a chiunque abbia un interesse per la tutela di un situazione giuridicamente rilevante, il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi rapporto di utenza.

Per "dati" si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza (consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ...), per "documento" si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione di utenza (fatture, contratti, prospetti, riepiloghi, documentazione tecnica).

Soggetti diversi dal titolare possono accedervi dietro presentazione di domanda formale e con indicazione delle proprie generalità, dell'eventuale rappresentanza, e dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

### *Art. 50 – Sostituzione regolamentazioni precedenti*

Il presente Regolamento sostituisce i precedenti.

Per quanto non espressamente specificato sono valide le normative statali e regionali in vigore.

In caso nuove normative statali o regionali introducano parametri o regole più restrittive di quelle contemplate nel presente Regolamento, questo sarà da considerarsi modificato ai termini di legge.

### *Art. 51 – Norme transitorie*

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

## ALLEGATO 1

Con determinazione del Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l. sono state definite le modalità di calcolo dei corrispettivi conseguenti all'applicazione di particolari deroghe alla qualità dello scarico in fognatura di insediamenti industriali.

Si è introdotto un coefficiente di deroga normalizzato "D" da calcolarsi in funzione del numero di parametri derogati, dell'entità della deroga concessa e della pericolosità degli stessi per il processo di depurazione.

Tale coefficiente è da intendersi come fattore moltiplicativo della tariffa per il servizio di depurazione come definita dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito.

Viene inoltre applicato un fattore di riduzione per volumi elevati (V).

Pertanto:

$$\text{Tariffa in deroga } T_D (\text{€/mc}) = \text{Tariffa di depurazione } T \times D \times V$$

Più in dettaglio, il coefficiente di deroga D si ricava dalla seguente formula:

$$D = f \times \frac{COD_{deroga}}{COD_{D.Lgs.152/06}} + \sum_i \frac{C_i \times R_i}{2}$$

Le deroghe per il parametro BOD<sub>5</sub> non vengono considerate come elemento aggiuntivo della tariffa in quanto, per la stretta dipendenza tra i due parametri, già comprese nel calcolo in termini di COD; alle deroghe per il COD è sempre associata anche una deroga per il BOD<sub>5</sub> pari al 75% del COD.

Il coefficiente "f" è così definito:

- per scarichi di industria alimentare f = 1
- per carichi di industria enologica e distillerie f = 1,2
- per scarichi industriali non diversamente classificati, f = 1,4

Qualora non vengano richieste deroghe per il COD:

$$D = 1 + \sum_i \frac{C_i \times R_i}{2}$$

Per casi particolari possono essere definiti nuovi o diversi valori del coefficiente f in relazione all'analisi caratteristica del refluo.

La componente tariffaria degli ulteriori parametri concessi in deroga è determinata dal secondo membro del parametro D.

R<sub>i</sub> è il rapporto tra il limite concesso per il singolo parametro e il limite previsto in Tabella 3 – "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla parte III<sup>a</sup> del D.Lgs 152/06 sul medesimo parametro.

$$R_i = \frac{\text{Limite parametro}_{deroga}}{\text{Limite parametro}_{D.Lgs.152/06}}$$

Il coefficiente di pericolosità  $C_i$  è definito nella seguente tabella:

<b>Parametro</b>	<b><math>C_i</math></b>
Azoto ammoniacale	0,2
Azoto nitrico	0,1
Azoto nitroso	0,2
Cloruri	0,2
Fosforo totale	0,5
Oli e grassi animali e vegetali	0,2
pH	0,1
Solfati	0,2
Solidi sospesi totali	0,1
Tensioattivi totali	0,2

Il coefficiente  $V$ , funzione del volume scaricato, si ricava dalla seguente tabella:

<b>Volume annuo scaricato (mc)</b>	<b><math>V</math></b>
0-5.000	1,00
5.000-50.000	0,95
50.000-500.000	0,90
500.000-750.000	0,85
750.000-1.000.000	0,80
1.000.000-1.500.000	0,75
oltre 1.500.000	0,70